

**Civile Ord. Sez. L Num. 29054 Anno 2017**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: AMENDOLA FABRIZIO**

**Data pubblicazione: 05/12/2017**

**ORDINANZA**

sul ricorso 19174-2015 proposto da:

LOGISTICS REPLY S.R.L. con SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio degli avvocati ANDREA RUSSO, TONIO DI IACOVO (studio Pirola Pennuto Zei & Associati) che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato, ANDREA GOTTARDO, giusta procura speciale notarile in atti;

2017

2924

- **ricorrente** -

**contro**

SPINETTI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SAVONAROLA, 39, presso lo studio dell'avvocato

LEONARDO MAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -


*nonchè contro*

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. (già T.N.T. LOGISTICS ITALIA S.P.A.)

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 10717/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 9751/2012;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom left of the page. A long, thin, curved line extends from the top right of the signature area towards the right margin of the page.

## RILEVATO

**che** con sentenza del 22 gennaio 2015 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato a Daniele Spinetti dalla Logistics Reply Srl in data 9 ottobre 2003, con le conseguenziali pronunce reintegratorie e patrimoniali previste dall'art. 18 l. n. 300 del 1970 *pro tempore* vigente;

**che** la Corte territoriale, premesso che il licenziamento era stato intimato con una doppia motivazione, ossia per l'inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro ma anche per giustificato motivo oggettivo conseguente ad una diversa organizzazione aziendale, ha ritenuto privo di fondamento il giustificato motivo soggettivo, atteso che il lavoratore aveva "reagito" ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro rappresentato dal trasferimento da Pomezia a Milano ed altresì che il mancato riscontro della asserita soppressione del posto di lavoro comportava "l'illegittimità di detto licenziamento anche sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo";

**che** avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito lo Spinetti con controricorso, mentre la Ceva Logistics Italia Srl, cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 332 c.p.c., non ha svolto attività difensiva;

**che** parte ricorrente ha depositato memoria e la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

## CONSIDERATO

**che** il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 41 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il trasferimento valutando fatti successivi al momento in cui esso era stato disposto e che il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di Appello omesso il compiuto esame della testimonianza del dott. Piantelli;

**che** tali doglianze non possono trovare accoglimento in quanto entrambe, anche laddove la prima è avanzata, ma solo formalmente, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nella sostanza investono pienamente la *quaestio facti* rappresentata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'accertamento in concreto della ricorrenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali che legittimavano il trasferimento dello Spinetti;

**che** detto accertamento di fatto è riservato al sovrano apprezzamento del giudice di merito e non può essere sindacato da questa Corte di legittimità laddove si formulino censure, come nella specie, che travalicano i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

**che** il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 1460 c.c. per avere la sentenza impugnata mancato di accertare l'importanza del preteso inadempimento del datore di lavoro, tale da rendere legittimo il rifiuto all'adempimento della prestazione lavorativa opposto dal lavoratore che non si era presentato presso la sede nella quale era stato trasferito;

**che** la censura è infondata, atteso che il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (Cass. n. 11927 del 2013; Cass. n. 27844 del 2009; Cass. n. 26920 del 2008; Cass. n. 16907 del 2006; Cass. n. 4771 del 2004; Cass. n. 18209 del 2002; Cass. n. 1074 del 1999); che in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (Cass. n. 3959 del 2016);

**che** senza violare norme di diritto ed in coerenza con i richiamati principi la Corte territoriale, al cospetto di un inadempimento datoriale oggettivamente gravido di negative conseguenze quale è il trasferimento illegittimo di un lavoratore da Pomezia a Milano, ha ritenuto "del tutto proporzionata" la reazione dello Spinetti che ha comunque messo "a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro";

**che** il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c., per non essere stata presa in considerazione la condotta inerte del lavoratore nel periodo 2004-2015 in relazione alla necessità di escludere dal risarcimento del danno quello, assertivamente verificatosi in tale periodo, che viceversa avrebbe potuto essere evitato o ridotto dal lavoratore usando l'ordinaria diligenza, senza che al riguardo rilevi in alcun modo l'unico gesto da lui compiuto nel 2003 con l'iscrizione nelle liste di collocamento; si aggiunge che da documentazione depositata nel corso del giudizio risulterebbe che lo Spinetti avrebbe prestato attività lavorativa dall'ottobre 2014 al febbraio 2015;

**che** anche tale motivo va disatteso in quanto anch'esso, nonostante l'involucro solo formale della dedotta violazione di legge, nella sostanza censura l'accertamento di fatto compiuto dal giudice cui è devoluto per escludere che la condotta del lavoratore abbia determinato un danno che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto essere evitato, invocando così un nuovo giudizio di merito, anche con riferimento a documenti depositati in corso di causa, precluso in questa sede di legittimità;

**che**, conclusivamente, il ricorso va rigettato, con spese liquidate a carico della ricorrente soccombente come da dispositivo in favore dello Spinetti, mentre nulla va disposto in favore della Ceva Logistics Italia Srl che non ha svolto attività difensiva;

**che** occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Daniele Spinetti liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori come per legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni ROSELLI  
*Giovanni Roselli*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione  
*Lauro*

Il Presidente

Dott. Giuseppe Napoletano  
*Giuseppe Napoletano*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale